



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 47 del 21/02/2018

OGGETTO: Rimborso spese legali in favore di un ex amministratore (proc. Penale n. R.G. 7188/2015) a mezzo polizza assicurativi sinistri Tutela Legale del Comune di Castellana Grotte. Ammissione al patrocinio a spese dell'Ente.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventuno** del mese di **Febbraio**, con inizio alle ore 12.00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

| | | Presenti | Assenti |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------|
| dott. Francesco De Ruvo | <i>Sindaco</i> | x | |
| dott.ssa Luisa Simone | <i>Vice Sindaco</i> | x | |
| prof.ssa Franca De Bellis | <i>Assessore</i> | x | |
| dott. Giovanni Filomeno | <i>Assessore</i> | | x |
| dott. Giovanni Sansonetti | <i>Assessore</i> | x | |
| arch. Maurizio Tommaso Pace | <i>Assessore</i> | x | |
| | | 5 | 1 |

Partecipa il Segretario Generale: dr.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che il Prof. F.T., all'epoca dei fatti contestati ed in qualità di amministratore del Comune di Castellana Grotte, è stato parte del procedimento penale n. 7188/20185 RGNR innanzi al Tribunale penale di Bari, conclusosi con il Decreto di Archiviazione del 28/09/2017;
- che il Comune di Castellana Grotte con nota PEC del 24/02/2016 n. prot. 3146 ha richiesto alla Compagnia Assicurativa affidataria della polizza Tutela Legale per dipendenti ed amministratori dell'Ente l'apertura del sinistro al quale è stato affidato il seguente numero identificativo:BA00795868;
- che il decreto di archiviazione del 28/09/2017 è stato emesso dal GIP che ha ordinato "l'archiviazione del procedimento con restituzione degli atti al P.M." il quale non ravvisava "a carico degli indagati profili penalmente rilevanti";
- che la difesa del prof. F.T. nel citato procedimento è stata affidata all'Avv. Nicola Miccolis, del Foro di Bari
- che il legale incaricato, a conclusione dell'attività svolta, ha chiesto al prof. F.T., la corresponsione del compenso spettantegli;
- che con nota del 18/10/2017 n. prot. 15140 il prof. F.T. ha depositato il Decreto di Archiviazione sopra riportato nonché nota spese dell'Avv. Nicola Miccolis al fine di ottenerne il rimborso;
- che con nota PEC del 15/11/2017 l'Ufficio Contenzioso del Comune di Castellana Grotte ha trasmesso l'integrale documentazione pervenuta alla Compagnia Assicurativa, a mezzo del broker dell'Ente;
- che con nota PEC del 02/02/2018 la Compagnia Assicurativa ha richiesto un'integrazione della documentazione già inviata tra cui, l'atto di ammissione al patrocinio a spese dell'Ente e la dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi con l'ente di appartenenza;

VISTO l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, così disponendo: "5. *Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave*";

CONSIDERATO:

- che tale recente disposizione ha espressamente riconosciuto la possibilità per l'Ente locale di rimborsare le spese legali sostenute da sindaci, assessori e consiglieri per cause legali all'esercizio del loro mandato;
- che anche prima dell'introduzione della citata norma, numerose pronunce giurisprudenziali, riconoscevano la rimborsabilità anche agli amministratori delle spese legali sostenute in relazioni a fatti connessi con l'espletamento del mandato, attraverso il ricorso al procedimento analogico dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che "il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico", giungendo alla conclusione per cui "se il mandato di amministratore trova la sua causa in concreto nell'interesse pubblico che lo stesso ha il dovere di conseguire e una pubblica accusa trae origine dalla contestazione che detto mandato è stato, invece, espletato non nell'interesse pubblico, bensì per fini egoistici propri del soggetto agente, ne consegue che la difesa in giudizio non può considerarsi come un momento estraneo e avulso dal contesto nel quale la stessa si inserisce in quanto evidentemente prodromica a dimostrare di avere agito nei limiti e nel rispetto del mandato pubblico conferito e la spesa per affrontarla dovrà essere necessariamente indennizzabile, ove...il rinvio a giudizio si sia rilevato addirittura errato, proprio perché affrontata a causa delle funzioni per legge esercitate" (cfr. Corte Conti sez. Giur. Puglia, 14.06.2012 n. 782; C.Conti sez. contr. Lombardia n.86/2012/PAR);
- che il prevalente insegnamento della giurisprudenza è favorevole alla rimborsabilità ex post delle spese legali, anche qualora la scelta del legale incaricato della difesa non sia stata sottoposta al previo assenso dell'Ente, in applicazione del principio per cui il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna (cfr. Corte Conti sez. contr. Veneto 07.11.2013 n. 334/2013/PAR e la giurisprudenza ivi richiamata: Corte dei Conti, sez. controllo Sardegna n. 2/2006; TAR Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997 n. 108; Tar Venezia, 1505 del 05/10/1999; Cass. Sez. Lav. N. 23904/2007);

DATO ATTO che con riferimento ai fatti contestati nel predetto procedimento penale al prof. F.T.:

- l'accertata infondatezza della notizia di reato include l'esistenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal soggetto richiedente il rimborso;
- l'assenza di conflitto di interessi in capo al prof. F.T. è stato oggetto di puntuale accertamento da parte del G.I.P. con supplemento di indagini che hanno confermato che tutte le condotte poste in essere dall'imputato non sono state frutto di scelte estemporanee e pretestuose ma sono riconducibili ad atti procedurali di un'attività amministrativa posta in essere nell'esercizio delle funzioni;
- sussiste nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- vi è assenza di dolo o colpa grave;

VISTA la deliberazione 18/12/2015 n. 470 della Corte dei Conti, sez. reg. Contr. Lombardia, che con riferimento alla portata dell'espressione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", di cui al novellato art. 86 TUEL, ha chiarito che il vincolo si deve intendere parametrato alle spese di funzionamento dell'ente locale, come risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio;

RICHIAMATA integralmente la polizza tutela legale dell'Ente che "garantisce, a tutela dei diritti e negli interessi del Contraente, il pagamento di tutte le spese per l'assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in ogni ordine

e grado di giudizio, compreso arbitrato (se ed in quanto consentito dalla vigente legislazione), procedimenti di mediazione e conciliazione ed i relativi oneri che si rendessero necessari a tutelare i diritti delle persone indicate all'art. 30, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, carica o mandato...OMISSIS.....Sono esclusi i fatti addebitati all'Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l'ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l'assenza di dolo o colpa grave".

PRESO ATTO che l'ente ha effettuato nei confronti della compagnia assicurativa e della società di brokeraggio, tempestiva richiesta di apertura del sinistro e attivazione della polizza;

visto il parere di regolarità tecnico del I Settore e quello contabile del IV Settore, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di inviare il presente provvedimento alla Compagnia assicurativa per la definizione dell'istruttoria;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

1. di ammettere al patrocinio a spese dell'Ente l'istanza di rimborso relativa alla difesa del prof. F.T. nel procedimento penale n. 7188/2015 RGNR innanzi al Tribunale penale di Bari, conclusosi con il Decreto di Archiviazione del 28/09/2017;

2. di prendere atto che l'Ente ha effettuato nei confronti della compagnia assicurativa e della società di brokeraggio, tempestiva richiesta di apertura del sinistro e attivazione della polizza;

3. di dare atto che con riferimento ai fatti contestati nel predetto procedimento penale al prof. F.T.:

- l'accertata infondatezza della notizia di reato include l'esistenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal soggetto richiedente il rimborso;

- l'assenza di conflitto di interessi in capo al prof. F.T. è stato oggetto di puntuale accertamento da parte del G.I.P. con supplemento di indagini che hanno confermato che tutte le condotte poste in essere dall'imputato non sono state frutto di scelte estemporanee e pretestuose ma sono riconducibili ad atti procedurali di un'attività amministrativa posta in essere nell'esercizio delle funzioni;

- sussiste nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

- vi è assenza di dolo o colpa grave;

4. di dare atto, altresì, che le spese legali di cui al punto 1) verranno riconosciute dalla Compagnia Assicurativa affidataria della polizza Tutela Legale per dipendenti ed amministratori dell'Ente a seguito di definizione dell'attività istruttoria tutt'ora in corso;

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di inviare il presente provvedimento alla Compagnia assicurativa per la definizione dell'istruttoria;

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Castellana Grotte, 15/02/2018

Il Responsabile del Settore I

f.to Dott.ssa Caterina BINETTI

Parere di regolarità contabile: Favorevole per i riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Castellana Grotte, 15/02/2018

Il responsabile del Settore IV

f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 264

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28/02/2018 al 15/03/2018.

Castellana Grotte, 28/02/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno **21/02/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 28/02/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone